



**Addendum all'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 39 del 29 luglio 2020, per l'ulteriore erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.**

#### **Tra**

La Regione del Veneto, (di seguito anche "Regione") con sede in Venezia, via Dorsoduro, 3901, nella persona del ....., giusta delega della Giunta Regionale del Veneto.....

#### **e**

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona del Direttore della Direzione regionale per il Veneto, dott. Antonio Pone, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.....del.....

di seguito congiuntamente "le Parti"

#### **VISTI**

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 39 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto l'accordo per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dall'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo;
- l'accordo successivamente sottoscritto digitalmente dalle Parti perfezionatosi in data 6 agosto 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla



e4d8451b



legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha introdotto nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- in particolare, l'articolo 84 del suddetto decreto-legge n.34/2020, che al comma 8 lettera b) prevede per i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, l'erogazione di una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020;
- che la citata disposizione precisa che per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, non beneficiari del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10 del medesimo articolo;
- il comma 10 del suddetto art. 84 nel quale è stabilito che per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1258 del 01/09/2020, con la quale la stessa Regione ha programmato l'impiego nella misura massima di euro 1.500.000,00 a integrazione dell'indennità nazionale prevista a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di cui all'art. 84 comma 8 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 per un importo individuale pari a 1.000,00 euro;
- la nota della Regione Veneto prot. n. ....del.....con la quale è richiesto all'INPS di proseguire la collaborazione di cui all'accordo perfezionato tra le Parti in data 6 agosto 2020 al fine dell'erogazione di misure regionali integrative di quelle individuate a livello nazionale anche per ulteriori categorie dei lavoratori dello spettacolo come sopra individuate;

#### CONSIDERATO CHE



e4d8451b



- la richiesta di cui sopra è tesa a consentire l'erogazione delle misure regionali di cui trattasi in continuità con l'accordo sottoscritto dalle Parti a seguito della deliberazione n. 39/2020 con l'intento di collaborare per stabilire sinergicamente un procedimento semplificato di concessione della misura a sostegno dei lavoratori individuati nell'attuale contesto emergenziale;
- con riferimento all'accordo di cui sopra sono stati già effettuati dall'INPS, per conto della Regione, tutti i pagamenti inerenti alle indennità regionali integrative di quelle nazionali previste dall'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo;
- inoltre, con riferimento allo stesso accordo sopra richiamato, sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla liquidazione degli importi dovuti all'INPS dalla Regione per il servizio già svolto in adempimento dell'accordo di cui sopra;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STABILISCONO CHE**

- l'INPS procederà, per conto della Regione Veneto al pagamento di un importo individuale pari a 1.000,00 euro; a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, residenti in Regione del Veneto, e già beneficiari delle misure nazionali erogate dall'INPS sulla base dei requisiti di cui all'art. 84, comma 8 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
- L'INPS si impegna ad inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell'utenza telefonica cellulare il seguente SMS "E' stato disposto a suo favore il pagamento dell'Indennità integrativa della Regione del Veneto, DGR n. 1258/2020 - Regione del Veneto - POR FSE 2014-2020".
- L'erogazione delle misure ai beneficiari sarà corrisposta secondo le modalità, le condizioni e gli impegni assunti dalle Parti come definiti nell'accordo sottoscritto



e4d8451b



dalle stesse a seguito della deliberazione n. 39/2020 per quanto non modificato nel presente documento

- La durata presente Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste ed in ogni caso non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo dell'Accordo con apposito atto scritto, da comunicarsi anche a mezzo PEC.

**INPS**

**Regione del Veneto**



e4d8451b

